

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 marzo 2022, n. 88
Emergenza sanitaria Covid - 19. Art.13 Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito e modificato dalla Legge n.27/2020 e sostituito dall'art.4, comma 8 - sexies D.L. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.21/21. Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

IL DIRIGENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
- Visto il D.lgs. 118/2011;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
- Vista la DGR n.875 del 15/05/2019 recante la nomina del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario amministrativo, confermata dal Dirigente di Servizio, riceve la seguente relazione.

L'art.13 ("Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione") del D.L. n.18/2020, così modificato dalla legge di conversione n.27/2020 e successivamente sostituito dall'art.4, co.8 – sexies, d.l.183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.21/21 così dispone: "1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché

impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge".

Gli artt.2 – bis e 2 – ter del medesimo decreto nel loro testo coordinato con la legge di conversione n.27/2020 richiamati dal suddetto art.13 e con i quali tale ultima disposizione va necessariamente coordinata, attribuiscono direttamente alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale la competenza in ordine, rispettivamente, all'assunzione degli specializzandi ed al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario ed alle concrete modalità di accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio Sanitario Nazionale.

Le disposizioni relative all'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'art.13 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n.27/2020, e successivamente sostituito dall'art.4, co.8 sexies, D.L. 183/2020, convertito dalla legge n.21/21, sono prorogate, per effetto della previsione contenuta all'art.6 – bis del D.L. 105/2021, convertito con legge n.126 del 16/09/2021, al 31 dicembre 2022.

Con nota prot. AOO_183 n.7435 del 06 maggio 2021 la Regione ha fornito alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale chiarimenti in ordine alla possibilità di inserire tra il proprio personale un professionista sanitario il cui titolo professionale sia stato conseguito all'estero in applicazione della disciplina di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

Nello specifico i competenti uffici regionali hanno proceduto alla verifica della sussistenza di un valido certificato d'iscrizione all'albo del professionista richiedente e della presenza di una specifica dichiarazione della struttura prescelta in ordine alla destinazione del medesimo professionista alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sulla scorta di quanto esposto, con determinazione dirigenziale n.269 del 28/09/2021, la Regione ha accolto le istanze presentate da 9 professionisti sanitari stranieri, in possesso dei requisiti individuati dall'art.13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i., autorizzandone il reclutamento temporaneo.

Con nota pervenuta a mezzo PEC, la RSSA Beato Nunzio Sulprizio di Taranto, formulava istanza, acquisita al prot. n.AOO_183/1857 del 02/02/2022, finalizzata all'assunzione, presso la struttura medesima, di n.2 infermieri con titolo conseguito presso Paesi extra UE.

Con la nota prot. n.AOO_183/3708 del 21/02/2022 la Regione Puglia riscontrava la richiesta ricevuta e precisava la portata applicativa della normativa in questione, invitando i professionisti interessati, al fine di istruire correttamente la domanda proposta, a trasmettere personalmente agli uffici "le istanze corredate del certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza e, nel caso previsto dal comma 2 dell'art.13 d.l.18/2020, del permesso di soggiorno"; contestualmente veniva richiesto alla RSSA Beato Nunzio Sulprizio "di dichiarare che i professionisti sanitari da inserire nella struttura saranno destinati a funzioni connesse" all'emergenza epidemiologica in atto.

Con comunicazione trasmessa a mezzo e – mail del 21/02/2022, acquisita al prot. n.AOO_183/4348 del 07/03/2022, la sig.ra K. S., cittadina ucraina, titolare di permesso di soggiorno, chiedeva *"di poter essere ammessa alla deroga prevista dall'art.13 ("Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione") del D.L. n.18/2020, così modificato dalla legge di conversione n.27/2020 e successivamente sostituito dall'art.4, co.8 – sexies, d.l.183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.21/21"*. Chiedeva pertanto di essere autorizzata a *"svolgere l'attività di infermiere in Italia e nello specifico presso RSA Beato Nunzio Sulprizio di Taranto con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n.732, cf/p.iva 02373740733"*. Dichiarava di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che non esiste un albo professionale nel proprio Paese di provenienza. Allegava, al riguardo, la seguente documentazione:

- Carta d'identità

- Permesso di soggiorno n.(*omissis*)
- Diploma di Specialista Subalterno PH n.35046276 del 25/06/2008 nel campo di studio “Infermieristica”, rilasciato da “Collegio di Medicina di Novoselytsia c/o Università Pubblica di Medicina di Bucovina”, vistato e tradotto in data 17/02/2020.

Con comunicazione giunta a mezzo Pec del 21/02/2022, la Fondazione Beato Nunzio Sulprizio, nella persona del suo Presidente, signora Russo Rosa Giovanna, dichiarava *“di essere impegnata nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e che, pertanto, destinerà gli infermieri istanti (reclutati a seguito della deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie) a funzioni connesse alla medesima emergenza”*

Tanto premesso, trattandosi di situazione riconducibile al comma 2 dell'art.13 del d.l.18/2020 s.m.i (*“assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario (...) consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”*) valutata l'idoneità delle dichiarazioni rese dall'istante e della documentazione prodotta, in particolare la sussistenza del diploma di infermiera conseguito nel Paese di origine e del permesso di soggiorno, si ritiene di accogliere la domanda, in quanto completa di ogni requisito di legge.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii, ed ai sensi Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di riconoscere il titolo professionale conseguito all'estero dalla sig.ra K. S., cittadina ucraina, titolare

- di permesso di soggiorno, come idoneo, in deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, secondo le procedure di cui all'art.13 del decreto legge 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., all'esercizio della professione sanitaria e alla conseguente assunzione presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purchè impegnate nella gestione dell'emergenza Covid;
3. di accogliere l'istanza presentata dalla sig.ra K. S., cittadina ucraina, titolare di permesso di soggiorno, in quanto, sulla base delle dichiarazioni rese, completa di ogni requisito previsto dall'art.13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e ss.mm.ii.;
 4. di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria entro il termine del 31 dicembre 2022, fatte salve diverse disposizioni;
 5. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.;
 6. di notificare il medesimo provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla sig.ra K. S., e alla Rappresentante Legale p.t. della RSSA Beato Nunzio Sulprizio di Taranto.

Il presente provvedimento redatto in forma integrale :

- a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- b) sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra 1"*, dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- c) sarà reso pubblico, ai sensi dell'art.20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra 1"*
- d) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- e) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- f) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- g) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.lgs.n.33/2013
- h) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
Dott. Mauro NICASTRO